MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI INTORNO ALL'ASSISTENZA SANITARIA, ALLA VIGILANZA IGIENICA E ALL'IGIENE DEGLI ABITANTI NEI COMUNI DEL REGNO

Art. 16

Al 1° comma dell'articolo 42 e' sostituito il seguente:

«Chiunque vende, ritiene per vendere, o somministra come compenso ai propri dipendenti, materie destinate al cibo o alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate o in altro modo insalubri o nocive, e' punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 100 oltre la confisca delle materie, e cio' senza pregiudizio delle sanzioni di cui gli articoli 319, 320, 322 del Codice penale».

Nell'articolo 50, dopo le parole: «una malattia infettiva» sono aggiunte le parole: «dell'uomo...».

Nel 2° comma dell'articolo 60 alle parole: «da L. 51 a L. 500» sono sostituite le parole: «da L. 5 a L. 500».

Allo stesso articolo 60 e' aggiunto il seguente comma:

Alle contravvenzioni stesse sono applicabili le disposizioni degli articoli 202 e 203 della legge comunale e provinciale. (Testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164)».

All'articolo 70 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª) e' aggiunto il seguente comma:

«Le contravvenzioni a tale Regolamento generale ed ai regolamenti speciali anzidetti, per infrazioni alle quali non sia gia' provveduto dalla presente o da altre leggi, saranno punite con le stesse penalita' indicate nell'articolo 60.»

Versione in vigore dal 22 marzo 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitanti nei Comuni del Regno
Estremi	Legge 25 febbraio 1904, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-ed-aggiunte-alle-disposizioni-intorno-all-assistenza/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it